

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06 luglio 2016, n. 943

Cont. n. 296-443-449/16/GA. – Avv. G.C. c/ Regione Puglia. Tribunale di Bari –Sez. Lavoro-. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con distinti ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015 notificati rispettivamente il 17.3, 3 e 5.5 del 2016, l'Avv. G.C.. ha richiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, la condanna dell'Ente al pagamento delle somme di € 93.753,62 (R.G. 10745/2015), € 82.527,75 (R.G. 4960/2015) e € 91.537,60 (R.G. 8154/2015), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi professionali maturati dal ricorrente per l'attività svolta in favore dell'Amministrazione regionale;
- Orbene, l'Avvocato regionale incaricato della disamina della questione con parere professionale in atti, ha evidenziato che la Giunta regionale con deliberazione n. 1222 del 2.7.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali maturati da incarichi defensionali loro conferiti dall'Amministrazione regionale. Tali Direttive prevedono la rinuncia da parte dei Professionisti alla rivalutazione monetaria a fronte del pagamento della sorte capitale, comprensive degli interessi legali e di un contributo sulle spese di giudizio determinato in € 1.000,00;
- Nella fattispecie, l'Avv. C. con mail del 2 e 6.5.2016 ha comunicato la propria disponibilità a definire bonariamente i contenziosi *de quibus* e a conseguire i citati compensi nei limiti di quanto disposto con deliberazione n. 1222/13 rinunciando, altresì, al pagamento della somma di € 1.000,00, per ciascun contenzioso, a titolo di spese e dell'importo anticipato per il contributo unificato, determinando un ulteriore risparmio di spesa per l'Amministrazione.
- l'Avvocato regionale ha evidenziato, inoltre, che in analoghi giudizi promossi da Avvocati in quiescenza, in virtù dei pareri espressi dal Professionista esterno officiato per la difesa della Regione Puglia in ordine al componimento bonario delle controversie alle condizioni innanzi esposte, pareri condivisi dall'Avvocatura, l'Amministrazione ha deliberato di non proporre gravame avverso le sentenze di condanna rese dal Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- .
- tanto quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso con conseguente risparmio di spesa, l'Avvocato regionale con il parere citato propone deliberazione di non costituzione nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- iscritti al nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vi - sta la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non costituirsi nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Bari –Sez. Lavoro- iscritti ai nn. di R.G. 10745-4960-8154/2015, per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano